



## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

06-04-2018 N° 109

OGGETTO: Legge regionale 12/1995 - Richiesta di nulla osta di conformità per l'installazione temporanea di una piscina nel terreno di pertinenza dell'immobile sito in Camogli via Mortola 16  
Richiedente : Martin BREUER (Pratica n° 7701/18)

### IL DIRETTORE

Vista la l.r. 22/02/1995 n° 12 "Riordino delle aree protette";

Vista la l.r. 03/09/2001 n° 29 "Individuazione del perimetro del Parco Naturale Regionale di Portofino e disposizioni speciali per il relativo Piano";

Visto il Piano del Parco Naturale Regionale di Portofino approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n° 21 del 04/08/2011;

Visto il "Regolamento per la riqualificazione del Patrimonio Edilizio" approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n° 22 del 04/08/2011;

Visto l'art. 18 dello Statuto approvato dal Consiglio dell'Ente Parco con Deliberazione n° 61 del 26/06/02, che attribuisce al Direttore la responsabilità gestionale dell'Ente e l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi;

Vista l'istanza e la relativa documentazione presentata il 27/03/2018 (prot. n° 567) con la quale il Sig. Martin BREUER ha chiesto ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 22/02/1995 n° 12 il nulla osta per l'installazione temporanea di una piscina nel terreno di pertinenza dell'immobile sito in Camogli via Mortola 16;

Rilevato che l'art. 21 della legge regionale 22/02/1995 n° 12 attribuisce all'Ente Parco la verifica di conformità degli interventi in progetto con le norme del Piano del Parco Naturale Regionale di Portofino soprarichiamato;

Considerato che l'area interessata dagli interventi ricade in zona D1 del Piano del Parco Naturale Regionale di Portofino e che le relative Norme di attuazione del regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio, consentono all'art. 32 *"...l'installazione stagionale di piscine di modeste dimensioni per un volume massimo lordo pari a mc 25, esclusivamente nelle aree pertinenziali degli edifici ad uso abitativo (...) Tali attrezzature possono essere installate, senza effettuare scavi e movimenti terra, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 ottobre, in aree funzionalmente pertinenziali all'edificio e a condizione che non risultino visibili dai percorsi pubblici e dai punti di belvedere ..."*;

Rilevato che gli interventi a progetto risultano conformi con le disposizioni normative suddette in quanto trattasi dell'installazione temporanea di una piscina di modeste dimensioni;

Rilevato che per l'intervento in oggetto sono già stati rilasciati i prescritti nullaosta temporanei per le stagioni estive precedenti, e che pertanto si ritiene nuovamente assentibile l'intervento proposto, con il richiamo all'osservanza delle indicazioni contenute nei suddetti Decreti, in particolare per quanto riguarda la struttura utilizzata per l'appoggio della piscina che dovrà essere anch'essa di facile rimozione tale da permettere un fedele ripristino dello stato attuale;

Ritenuto di indicare all'Amministrazione Comunale, per la formulazione delle prescrizioni di cui al comma 3 dell'art.21 della l.r. 12/95, la necessità di rimuovere la struttura in oggetto, ripristinando lo stato attuale dei luoghi, entro il 01/11/18;

Rilevato che l'importo dei diritti tariffari già versati corrisponde a quanto previsto dal relativo regolamento approvato con Delibera di Consiglio n. 36 del 24/10/2016;

Ritenuto necessario precisare che il presente nulla osta è rilasciato esclusivamente per quanto di competenza, fatti salvi i diritti di terzi e specificando che lo stesso sia da ritenersi nullo, e quindi inesistente, qualora lo stato dei luoghi e la consistenza edilizio-urbanistica rappresentate non siano legittime o non corrispondano a quanto illustrato, graficamente e con quote, negli elaborati allegati alla richiesta presentata;

Ritenuto infine di richiamare l'obbligo all'osservanza di tutte le altre disposizioni di legge, di regolamento o di strumento urbanistico, in vigore o applicabili in via di salvaguardia, con la conseguenza che l'intervento stesso non potrà comunque essere legittimamente realizzato ove si ponga con esse in contrasto;

Preso atto della regolarità tecnico-amministrativa dell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;


#### DETERMINA

di rilasciare, subordinatamente alle condizioni indicate in premessa e facendo riferimento agli elaborati tecnici allegati alla Determinazione del Direttore n. 67/2014, il NULLA OSTA di conformità, richiesto ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n° 12/95, per l'installazione temporanea di una piscina nel terreno di pertinenza dell'immobile sito in Camogli via Mortola 16, che dovrà essere completamente rimossa entro il 01/11/2018.

Indica l'obbligo, ai sensi dell'Art. 35 comma 5 del regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio, di depositare idonea cauzione ed inoltre di comunicare all'Ente Parco le date di installazione e rimozione della struttura.

Il presente provvedimento è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 22/02/1995 n° 12, come modificato dall'art. 2 della l.r. 16/09.

Il Responsabile del Procedimento  
(Geom. Roberto Cavagnaro)



Il Direttore  
(Dott. Alberto Girani)

